

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, che pone a carico del Gestore dei Servizi di Igiene Urbana la predisposizione del Piano Economico Finanziario (di seguito PEF) da presentare all'Ente Territorialmente Competente e riferito ai comuni serviti.

La delibera, infatti, definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) per l'anno 2020.

Si tiene conto della mancata definizione, in Regione Lombardia, degli ambiti territoriali ottimali e dei relativi Enti di governo e conseguentemente del fatto che, in tal caso, come precisato nelle diverse interpretazioni seguite all'emanazione della predetta delibera, l'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO), se identificato dalla (non uniforme) normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi.

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario, il gestore invia al medesimo Ente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

2. Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Comune di Gravellona Lomellina ha affidato il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ad ASM

– Impianti e servizi ambientali (ASM ISA spa) in virtù dell'affidamento in house, avente decorrenza dal 1° luglio 2008.

ASM ISA svolge la propria attività prevalentemente per il Comune di Gravellona Lomellina attraverso contratti e affidamenti i cui corrispettivi sono stati determinati sulla base di budget preventivi redatti in relazione ai costi sostenuti per l'espletamento dei servizi.

Ad oggi i rapporti economici e finanziari tra il Comune di Gravellona Lomellina e la Società ASM ISA sono:

- 1) la gestione di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani;
- 2) noleggio cassoni presso l'isola ecologica di proprietà del Comune, trasporto rifiuti da isola ecologica e avvio a recupero dei medesimi.

Per la descrizione dettagliata del servizio svolto da ASM ISA, in merito ai comuni serviti e alle attività effettuate in relazione a ciascun comune, si rimanda alla relazione e al documento tecnico forniti.

2.2. Altre informazioni rilevanti

Il servizio offerto nel corso del 2020 è il risultato del processo di cambiamento, che ha avuto come ultimo atto l'estensione a tutto il Comune di Gravellona Lomellina del servizio "porta a porta".

ASM ISA:

- non versa in alcuna delle situazioni previste dagli art. 2446 e 2447 del codice civile; -

- non è oggetto di procedure individuali o concorsuali pendenti o invocate e non ha presentato, né deliberato di presentare piani di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito, concordati preventivi, transazioni fiscali;
- non ha ricorsi pendenti e non sussistono titoli esecutivi di condanna definitivi inadempiti.

3. Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

3.1. Dati tecnici e patrimoniali

Nel presente capitolo, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ASM ISA spa descrive le diverse sezioni di compilazione della modulistica excel di raccolta dati che allega alla sua relazione.

Si espone una sintesi di quanto riportato nella documentazione inviata dal gestore a cui si fa esplicito rinvio.

3.1.1. Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

In relazione alle variazioni attese di perimetro gestionale costituite dalla variazione delle attività effettuate da ASM ISA nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti urbani l'ente ha deciso di valorizzare la componente PGa. Tale motivazione è riconducibile al passaggio del sistema di raccolta stradale al sistema "porta a porta" nel 2020.

3.1.2. Dati tecnici e di qualità

Le percentuali di raccolta differenziata sono state nel 2018 e 2019 rispettivamente del 35,60% e del 39,98%. La percentuale di raccolta differenziata attesa per il 2020 è del 66,29%.

3.1.3 Fonti di finanziamento

ASM ISA spa, utilizza come fonti di finanziamento per le proprie attività: autofinanziamento, fondi propri e finanziamenti bancari.

3.2. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF, allegato alla presente relazione, redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno a (2020) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati devono essere imputati dal Comune sulla base dei dati di bilancio dell'anno a-2 (2018) che integrano i dati imputati da ASM ISA.

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore ASM ISA spa.

3.2.1. Dati di conto economico

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dall'ente/comune e rappresentati nel bilancio 2018 e 2017, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto nell'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, modificata dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, e allegata alla presente relazione.

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, l'ente/comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;
- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR.

Si integrano, pertanto, i contenuti della Relazione di ASM ISA, evidenziando che nel PEF finale, si sono aggiunti ai dati presentati dal gestore, oltre che alla scelta dei parametri indicati successivamente al punto 4.5 e 4.6 della presente Relazione, i seguenti dati di costo del Comune:

- l'accantonamento per il rischio crediti da TARI;
- i costi per le attività di riscossione della tassa;
- il costo degli oneri relativi all'Iva indetraibile per il Comune applicata sui costi di ASM ISA per il servizio integrato dei rifiuti urbani.

Accantonamento per il rischio crediti

Per quanto concerne la definizione di questa voce, relativa alla copertura dei crediti non riscossi di dubbia esigibilità lo stanziamento previsionale definitivamente assestato per il 2018 ammonta ad € 64.495,00 riferito alla TARI.

Costi comuni

Il CARC relativo all'esercizio 2018 ammonta ad euro 14.873,00 e fa riferimento ai costi sostenuti relativi al personale adibito alla gestione della tassa, alle attività di accertamento e recupero evasione, ai costi sostenuti per i software utilizzati, ai costi relativi alle spese postali relative alla tassa.

I CGG relativi all'anno 2018 ammontano ad euro 2.963 e sono relative a spese amministrative.

Oneri relativi all'IVA indetraibile

Ai sensi dell'articolo 6.1 del MTR, nella colonna dei costi del Comune si sono aggiunti: € 19.832,00 come oneri per IVA sui costi fissi del gestore ed € 3.499,00 come oneri per IVA sui costi variabili del gestore.

Ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, dal totale del PEF prima di procedere al calcolo delle tariffe degli utenti vanno sottratte le seguenti entrate: - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge n. 248/2007, per un valore di € 863,00.

4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1. Attività di validazione svolta

Il Comune, in considerazione della mancanza di un soggetto terzo con competenze specifiche all'interno dell'Ente, ha affidato esternamente il servizio di validazione del PEF.

Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, è stata svolta una approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti.

Nel dettaglio, sono state verificate:

- La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti;
- La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso;
- La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall'art. 6 della stessa;
- La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come indicato dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF.
- I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione.
- Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente CO_{al}.
- I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da CONAI.

- Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall'art. 2.2 sesto punto della deliberazione 443/2019/R/RIF, ovvero “[...] *le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [...]*”.
- I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro cespiti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso.
- Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro anni.
- I costi d'uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal gestore a fronte del pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo stesso.
- I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- Il corretto trattamento dei beni in leasing meglio descritto nel paragrafo 4.7 della presente relazione.
- La stima fornita dal gestore in merito all'esaurimento della discarica.

Pur nelle difficoltà determinate dall'implementazione per la prima volta di questo nuovo metodo di elaborazione del PEF e dalla non sempre facile interpretazione della nuova normativa, è stato verificato che i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali.

Ai sensi dell'articolo 1.2 della Delibera 57/2020/R/RIF di Arera, in quanto ente “dotato di adeguati profili di terzietà” il validatore ha verificato e validato anche i dati contabili predisposti dal Comune stesso per le voci di propria competenza.

Anche per il Comune la verifica si è basata sulla completezza e sulla coerenza con le fonti contabili ufficiali, in particolare con il rendiconto della gestione 2018.

4.2. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in $(1 + \rho_a)$.

Il parametro ρ_a è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = r_{pi} - X_a + QLa + PGa$$

dove:

- r_{pi} è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;

- **QL_a** è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- **PG_a** è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QL_a concorrente al calcolo del ρ_a assume il valore di 0%.

Essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore (porta a porta), il valore della componente PG_a concorrente al calcolo del ρ_a assume il valore di 3%.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro ρ_a come da tabella seguente:

Coefficiente	Descrizione	Valore
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	1,7%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	3%
ρ_a	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	4,6%

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1. del MTR, le entrate tariffarie per il 2020 non possono eccedere il valore di euro 329.762,00.

4.3. Costi operativi incentivanti

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori QL_a e PG_a, nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,2020}^{exp}$ e

$COI_{TF,2020}^{exp}$ nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'ente non prevede una valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,2020}^{exp}$ e $COI_{TF,2020}^{exp}$. Rispettivamente pari a € 48.459,00 ed € 715,00.

4.4. Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), ai commi 4.5 e 4.6 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie così come individuato al paragrafo 4.2.

L'applicazione del limite alla crescita comporta una valorizzazione del valore massimo riconoscibile ai fini tariffari pari ad € 329.762,00. La differenza tra il totale dei costi efficienti e il limite alla crescita non incide sull'equilibrio economico e finanziario della gestione, pertanto non risulta necessario procedere con un'istanza ai sensi dei punti 4.5 e 4.6 del MTR ad ARERA.

4.5. Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019 ha previsto che l'Ente Territorialmente Competente valorizzi alcuni parametri riferiti all'anno 2018 (e 2019) in modo da interiorizzare all'interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 2021), le prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana.

Al fine di raccordare la metodologia tariffaria pre-vigente e quella definita da ARERA, il nuovo MTR prevede un meccanismo di Gradualità (Articolo 16) che consente, all'interno della tariffa a valere sull'anno 2020 (e 2021), di garantire coerenza tra l'entità di un eventuale conguaglio e la qualità del servizio erogato "in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall'ente territorialmente competente".

La componente a conguaglio per l'anno 2020 è data dalla differenza tra i costi effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2017 come ridefiniti nelle sue componenti fisse e variabili dal MTR e i corrispondenti costi del 2018. Sulla base della metodologia di calcolo prevista all'art. 15 del MTR, risulta che:

- la componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV è pari a € 14.598,00
- la componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF è pari a € - 68.152,00

In merito alla valorizzazione dei coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$ e $\gamma_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+\gamma_a)$, si ricorda che:

- $\gamma_{1,a}$ deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$ deve essere quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma_{3,a}$ deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Così come indicato dall'art. 16.4 del MTR, “il coefficiente di gradualità $(1+\gamma_a)$ è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento [...]”.

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a congruaggio devono essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l'ente deve determinare i coefficienti

$\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$ e $\gamma_{3,a}$, così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR.

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno 2018 ($\sum_{a-2}^{old} TV + \sum_{a-2}^{old} TF$) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno ammonta ad € 203.

Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall'art. 16.4 della 443/2019/R/RIF, ovvero:

- nel caso di PEF per singolo comune:
 - fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario;
 - costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- nel caso di PEF pluricomunale o per ambito:
 - l'adattamento del fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario, qualora validato da un soggetto terzo;
 - costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA negli altri casi e per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Benchmark calcolato per l'anno di riferimento ammonta ad € 249

Il rapporto tra il costo unitario effettivo $CUEff_{a-2}$ e il Benchmark evidenzia che:

- $CUEff_{a-2} > Benchmark$

ed essendo la componente a congruaggio:

- $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$

I coefficienti $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$, come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i seguenti valori:

Coefficiente	Descrizione	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi % di rd	-0,45	-0,25
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	-0,30	-0,20
$\gamma_{3,a}$	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	-0,15	-0,05

Per l'individuazione dei fattori di conguaglio indicati all'art. 16 del MTR, si è tenuto conto di:

- γ_1 : essendo la percentuale di raccolta differenziata ancora inferiore agli obiettivi posti dalle normative nazionali e regionali, si è ritenuto di scegliere il valore intermedio -0,250;
- γ_2 : nel valutare l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo si è ritenuto di scegliere il valore di - 0,200;
- γ_3 : il grado di soddisfazione degli utenti è stato valutato al - 0,050

Totale $\gamma_1 = -0,50$

Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma) = 0,50$

Con l'applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione scelti, le componenti a conguaglio applicate al PEF 2020 diventano:

- la componente a conguaglio relativa ai costi variabili $(1 + \gamma_a)RCTV/r = € 7.299,00$
- la componente a conguaglio relativa ai costi fissi $(1 + \gamma_a)RCTF/r = € - 34.076,00$

4.6. Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di sharing previsti all'art. 2 del MTR sono rappresentati da:

- il parametro b , fattore di sharing dei proventi, che può essere scelto nell'intervallo da 0,3 a 0,6;
- il parametro $b(1+\omega)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi CONAI, dove ω può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4.

In considerazione di quanto evidenziato al punto precedente in relazione alla valorizzazione dei parametri di gradualità $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, l'Ente scrivente ha deciso di valorizzare il coefficiente di *sharing* ω ipotizzando una relazione lineare tra gli estremi definiti dal comma 2.2 del MTR in funzione dei valori minimi e massimi delle variabili γ_1 e γ_2 . Il peso di ciascuna delle due variabili γ_1

e γ_2 nella determinazione del valore di ω è definito dal parametro k il cui valore varia nell'intervallo tra 0 e 1 dove:

per $k = 0$ $\diamond \gamma_1$ è influente

per $k = 1$ $\diamond \gamma_2$ è influente

per $k = 0,5$ $\diamond$ le due variabili hanno lo stesso peso

Poiché il valore di ω dovrebbe essere tanto minore quanto migliori sono le prestazioni della gestione si è ipotizzato di assumere:

Per $RC > 0$

Gestore efficiente / inefficiente	Valore minimo	Valore massimo
CUeff < benchmark	$\omega = -0,4$ se $\gamma_1 = -0,25$ e $\gamma_2 = -0,2$	$\omega = -0,1$ se $\gamma_1 = -0,06$ e $\gamma_2 = -0,03$
CUeff > benchmark	$\omega = -0,4$ se $\gamma_1 = -0,45$ e $\gamma_2 = -0,30$	$\omega = -0,1$ se $\gamma_1 = -0,30$ e $\gamma_2 = -0,15$

Per $RC < 0$

Gestore efficiente / inefficiente	Valore minimo	Valore massimo
CUeff < benchmark	$\omega = -0,4$ se $\gamma_1 = -0,25$ e $\gamma_2 = -0,2$	$\omega = -0,1$ se $\gamma_1 = -0,45$ e $\gamma_2 = -0,3$
CUeff > benchmark	$\omega = -0,4$ se $\gamma_1 = -0,06$ e $\gamma_2 = -0,03$	$\omega = -0,1$ se $\gamma_1 = -0,25$ e $\gamma_2 = -0,2$

La valorizzazione dei fattori di *sharing* utilizzati viene rappresentata valore tramite la tabella seguente:

Coefficiente	Valore	
b	0,30	
$b(1+\omega)$	0,33	Dove $\omega = 0,10$

4.7. Scelta degli ulteriori parametri

In questo paragrafo vengono indicate le scelte ulteriori di competenza dell'ente territorialmente competente.

4.7.1. Rateizzazione della componente a conguaglio

Per il parametro r , l'Ente ha valutato il recupero della componente a conguaglio suddividendolo nelle 3 annualità previste dalla normativa (2021/2023) per non impattare sulla situazione già precaria degli utenti.

